

Mercoledì 3 novembre 2021

IL CASO DEL GIORNO

Interventi agevolabili con il bonus facciate da rilevare a Conto economico

/ Silvia LATORRACA e Enrico ZANETTI

L'agevolazione di cui all'art. 1 commi 219-224 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"), che – secondo la bozza del Ddl. di bilancio 2022 – dovrebbe essere prorogata al 2022 con una **riduzione** della detrazione dal 90% al 60%, spetta in relazione alle [...]

PAGINA 2

IL PUNTO FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Deducibilità a rischio per i pagamenti ai soggetti "trasparenti" del gruppo

/ Gianluca ODETTO

Lo schema di circolare sui disallineamenti da ibridi, attualmente nella fase di consultazione, fornisce alcune utili indicazioni in merito alla gestione dei **disallineamenti da ibridi inversi**, [...]

PAGINA 9

FISCO

Bonus sanificazione per le spese relative ai tamponi

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in prossimità del termine per la comunicazione

/ Pamela ALBERTI

Ormai in prossimità del termine ultimo per presentare la comunicazione delle spese ammissibili, fissato al **4 novembre**, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13 di ieri, ha fornito i chiarimenti relativi al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 32 del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis").

Tale disposizione riconosce, in favore di determinati soggetti, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d'imposta spettante, è necessario moltiplicare l'ammontare del credito d'imposta richiesto con apposita comunicazione, per la **percentuale** che verrà resa nota con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l'ammontare complessivo stanziato dalla norma e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto dai contribuenti (si veda "Per il bonus sanificazione comunicazione telematica" del 29 settembre).

Tale credito d'imposta presenta alcuni **aspetti nuovi** rispetto al precedente di cui all'art. 125 del DL 34/2020, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, nonché alla modalità di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non è prevista la possibilità di cederlo in tutto o in parte. Per quanto compatibili, viene fatto espresso rinvio ai [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

CNDCEC contro i revisori: "Non possono apporre il visto di conformità"

Possibile definire le sole sanzioni e ricorrere per l'imposta anche per l'IMU

Cessione d'azienda frazionata esclusa da IVA

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

Il favor rei va alle Sezioni Unite

/ Alfio CISELLO e Anita MAURO

L'ordinanza interlocutoria n. 30708, depositata il 29 ottobre 2021, rimette al Primo presidente la valutazione del contrasto giurisprudenziale in tema di **favor rei** nelle sanzioni tributarie, perché consideri la [...]

PAGINA 4

Interventi agevolabili con il bonus facciate da rilevare a Conto economico

Il rifacimento della facciata è capitalizzabile soltanto se influisce dal punto di vista termico sull'immobile

/ Silvia LATORRACA e Enrico ZANETTI

L'agevolazione di cui all'[art. 1](#) commi 219-224 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"), che – secondo la bozza del Ddl. di bilancio 2022 – dovrebbe essere prorogata al 2022 con una **riduzione** della detrazione dal 90% al 60%, spetta in relazione alle spese documentate "relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti".

In particolare, la norma stabilisce che, ai fini del bonus, i **lavori** di rifacimento della facciata:

- possono essere di sola pulitura o tinteggiatura;
- possono riguardare anche interventi influenti dal punto di vista termico (c.d. interventi di efficienza energetica) oppure interessare oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. In questo caso, gli interventi devono soddisfare determinati requisiti, richiamati dalla norma.

Sotto il profilo contabile, l'OIC [16](#) **distingue** tra:

- manutenzione ordinaria, che è costituita dalle manutenzioni e riparazioni ricorrenti (es. pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate), che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento, per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie;
- manutenzione straordinaria, che si sostanzia in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene, che producono un **aumento significativo e misurabile** di capacità, produttività o sicurezza dei cespiti o ne prolungano la vita utile.

I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a Conto economico (voce "B.7 - Costi per servizi") nell'esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione straordinaria sono, invece, capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. Dopo la capitalizzazione, l'ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al **nuovo valore contabile** del cespite, tenuto conto della residua vita utile.

Alla luce di quanto riportato, si ritiene che, laddove gli interventi agevolati consistano nella sola pulitura o tinteggiatura esterna della facciata, i relativi costi dovrebbero rientrare tra quelli di **manutenzione ordinaria**, con la conseguente imputazione a Conto economico nell'esercizio di sostenimento.

Laddove, invece, gli interventi influiscano dal punto di vista termico sull'immobile, determinando un incremento significativo e misurabile di "produttività", intesa come efficienza energetica, i relativi costi potrebbero rientrare tra quelli di **manutenzione straordinaria**, con la conseguente capitalizzazione sul valore dell'im-

mobile, sempre che, ovviamente, gli stessi non determinino il superamento del valore recuperabile.

Per quanto attiene ai bonus edilizi, secondo il documento OIC [agosto 2021](#), ove l'impresa committente scelga di utilizzare il beneficio fiscale attraverso la detrazione d'imposta, l'agevolazione, se riguarda interventi su beni classificati tra le immobilizzazioni, è assimilabile, dal punto di vista contabile, ad un **contributo in conto impianti**, che, secondo l'OIC 16, può essere rilevato:

- con il metodo indiretto: il contributo è imputato a Conto economico nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" ed è rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi;
- con il metodo diretto: il contributo è portato in riduzione del costo del bene cui si riferisce.

Se, invece, l'incentivo riguarda interventi su beni classificati tra le rimanenze, si applica l'OIC [13](#), secondo cui i **contributi in conto esercizio** ricevuti per l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A.5 del Conto economico e, alla chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze è rilevata al netto dei contributi ricevuti.

Analoga assimilazione ai contributi in conto impianti e in conto esercizio, a seconda della classificazione del relativo immobile, opera ove il committente opti per lo sconto sul corrispettivo da parte del fornitore.

In particolare, in caso di interventi su beni classificati tra le **immobilizzazioni**, secondo il documento OIC agosto 2021, il costo dell'investimento deve essere rilevato "al netto dello sconto ottenuto". In sostanza, occorre applicare il metodo diretto.

Tanto premesso, si ritiene che il trattamento contabile del bonus facciate (fruito attraverso la detrazione oppure attraverso lo sconto) sia strettamente correlato con le modalità di contabilizzazione adottate per le spese in funzione delle quali viene riconosciuta l'**agevolazione**.

Ove i costi per il rifacimento della facciata siano considerati quali spese di manutenzione straordinaria e siano, quindi, capitalizzati sul valore dell'immobile, il contributo dovrebbe essere rilevato in riduzione del costo dell'investimento.

Ove, invece, i costi per il rifacimento della facciata siano considerati quali spese di manutenzione ordinaria e siano, quindi, rilevati a Conto economico nell'esercizio di sostenimento, il contributo dovrebbe essere interamente imputato alla **voce A.5**, essendo assimilabile ad un contributo in conto esercizio.

Bonus sanificazione per le spese relative ai tamponi

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in prossimità del termine per la comunicazione

/ Pamela ALBERTI

Ormai in prossimità del termine ultimo per presentare la comunicazione delle spese ammissibili, fissato al **4 novembre**, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13 di ieri, ha fornito i chiarimenti relativi al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'[art. 32](#) del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis").

Tale disposizione riconosce, in favore di determinati soggetti, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d'imposta spettante, è necessario moltiplicare l'ammontare del credito d'imposta richiesto con apposita comunicazione, per la **percentuale** che verrà resa nota con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l'ammontare complessivo stanziato dalla norma e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto dai contribuenti (si veda "[Per il bonus sanificazione comunicazione telematica](#)" del 29 settembre).

Tale credito d'imposta presenta alcuni **aspetti nuovi** rispetto al precedente di cui all'[art. 125](#) del DL 34/2020, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, nonché alla modalità di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non è prevista la possibilità di cederlo in tutto o in parte. Per quanto compatibili, viene fatto espresso rinvio ai chiarimenti forniti in relazione alla precedente agevolazione.

Con particolare riferimento alle nuove spese ammesse per la "somministrazione di tamponi", l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13, ritiene che vadano ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, **l'acquisto dei tamponi**, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Con riferimento alla tipologia di spese ammesse al credito d'imposta, l'Agenzia ricorda che sono **escluse**

quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza (risposta interpello n. [363/2020](#)).

Viceversa, il credito d'imposta in argomento spetta anche nell'ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di "ordinaria" manutenzione e rientrino tra le attività di "sanificazione", così come qualificate nella circolare n. [20/2020](#).

Quanto alle modalità di **utilizzo**, il credito di imposta in commento è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti di cui agli [artt. 1](#), comma 53 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e [34](#) della L. 23 dicembre 2000 n. 388.

In relazione all'utilizzo del credito in **dichiarazione** dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.

Con riguardo, invece, alla modalità di utilizzo del credito d'imposta mediante **compensazione**, la stessa può essere effettuata "a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2" (*cfr.* provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021 n. [191910](#)).

Sarà previsto un nuovo codice tributo specifico

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, l'Agenzia precisa che con successiva risoluzione sarà istituito un apposito **codice tributo** e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia precisa inoltre che la norma in commento non prevede invece la possibilità di **cedere** in tutto o in parte il credito d'imposta.

Il credito d'imposta, si ricorda, non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP.

Il favor rei va alle Sezioni Unite

La questione riguarda la prima casa, ma le applicazioni sono pressoché infinite

/ Alfio CISSELLO e Anita MAURO

L'ordinanza interlocutoria n. [30708](#), depositata il 29 ottobre 2021, rimette al Primo presidente la valutazione del contrasto giurisprudenziale in tema di **favor rei** nelle sanzioni tributarie, perché consideri la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il giudice relatore, infatti, osserva l'esistenza di un **contrasto giurisprudenziale** sull'applicazione dell'[art. 3](#) comma 2 del DLgs. 472/1997, a norma del quale "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile".

Il caso di specie, in particolare, verteva sull'applicazione dell'**agevolazione prima casa** a un atto di trasferimento imponibile a IVA realizzato prima dell'entrata in vigore della disciplina che ha attribuito rilevanza alla sola classificazione catastale degli immobili ceduti. Va rammentato, infatti, che, per effetto delle modifiche normative apportate, in campo IVA, dall'[art. 33](#) del DLgs. 175/2014 (entrato in vigore il 13 dicembre 2014) e, in materia di imposta di registro, dall'[art. 10](#) del DLgs. 23/2011 (entrato in vigore il 1° gennaio 2014, si veda "[«Doppio binario» per la prima casa](#)" dell'11 gennaio 2014), il beneficio prima casa è, oggi, delimitato "in negativo" escludendo le "case di abitazione" classificate catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, mentre la previgente disciplina escludeva le abitazioni aventi le caratteristiche "di lusso" individuate nel DM 2 agosto 69.

La modifica normativa ha comportato che immobili **precedentemente non ammessi** al beneficio (in quanto definibili "di lusso" in base al DM 2 agosto 69) possano, oggi, accedere all'agevolazione (grazie al riferimento alla sola classificazione catastale).

In questo contesto, la Corte di Cassazione ha affermato che, benché la nuova disciplina dell'agevolazione prima casa (che ha definito l'ambito oggettivo di applicazione del beneficio sulla base della sola qualificazione catastale dell'edificio a prescindere dalla qualifica "di lusso") non sia applicabile retroattivamente (Cass. n. [11621/2017](#)), tuttavia, può comportare **la disapplicazione delle sanzioni**, posto che, "proprio in ragione della disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non integra più il presupposto per irrogazione della sanzione" (così Cass. 27 giugno 2016 n. [13235](#), si veda "[Niente sanzioni per la decadenza prima casa sugli immobili di lusso](#)" del 28 giugno 2016).

Pertanto, applicando tale orientamento (cfr. anche Cass. 13 dicembre 2018 n. [32304](#) e Cass. 19 ottobre 2018 n. [26423](#)) nel caso di specie, il trasferimento, operato prima della modifica normativa, di un immobile "di lusso" secondo il DM 2 agosto 69 comporterebbe, sì, la perdita del diritto all'**aliquota IVA del 4%**, ma non legittimerebbe l'applicazione delle sanzioni, atteso che "il mendacio contestato", relativo alla natura dell'immobile, non potrebbe oggi più essere contestato, in quanto caduto su un elemento oggi espunto dalla fattispecie agevolativa (Cass. n. [14964/2018](#)).

Il contrasto nasce dal fatto che, in relazione al caso dell'abrogazione dell'imposta, la giurisprudenza maggioritaria ha spesso sostenuto che le sanzioni, per le fattispecie ante abrogazione, **permangono** (Cass. 24 novembre 2006 n. [24991](#), Cass. 6 febbraio 2015 n. [2226](#)).

Trattasi sempre di *abolitio criminis*, nel senso che, in entrambi i casi, la condotta non è più sanzionabile, sebbene permanga la debenza dell'imposta.

L'intervento delle Sezioni Unite è quanto mai opportuno, viste le numerose fattispecie in cui, a causa del mutamento di una legge, una condotta, applicando il richiamato art. 3, non appare più sanzionabile.

Anche in diversi contesti si registra peraltro un contrasto di giurisprudenza.

Attuale il tema delle compensazioni sopra soglia

Si pensi al caso dello splafonamento, quando, in ragione dell'elevazione del **tetto quantitativo compensabile** ex [art. 34](#) della L. 388/2000, la condotta applicando il *favor rei* non è più sanzionabile (in senso affermativo, Cass. 23 febbraio 2021 n. [4806](#); invece, per Cass. 22 ottobre 2019 n. [26926](#) **non c'è il favor rei**).

In altre situazioni ancora il *favor rei* è stato negato, si pensi alla soppressione circa l'indicazione separata in dichiarazione dei costi black list (Cass. 6 aprile 2016 n. [6651](#)) e, in tema di **associazioni sportive dilettantistiche**, al fatto che la violazione del limite di tracciabilità è ora punita con la sanzione fissa dell'[art. 11](#) del DLgs. 471/97 e non più con il disconoscimento del regime agevolato (Cass. 30 settembre 2021 n. 516).

A dire il vero, quest'ultima fattispecie, volendo essere più tecnici, riguarda propriamente il *favor rei* e non l'*abolitio criminis*, ma i principi sulla successione di leggi nel tempo ai fini sanzionatori che potranno essere individuati dalle Sezioni Unite potrebbero valere per **entrambe le casistiche**.

CNDCEC contro i revisori: “Non possono apporre il visto di conformità”

In audizione al Senato, i commercialisti chiedono di modificare la norma contenuta nel collegato fiscale alla legge di bilancio 2022

/ Savino GALLO

Gli iscritti nel registro dei **revisori legali** “non possiedono la specifica competenza in materia fiscale e tributaria necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d'imposta richieste dai contribuenti nelle dichiarazioni annuali”. Con queste parole Maurizio Postal, Consigliere del CNDCEC con delega alla fiscalità, ha avanzato la richiesta di abrogare il comma 14 dell'[art. 5](#) del DL 21 ottobre 2021, n. 146, che amplia la platea dei soggetti abilitati all'apposizione del **visto di conformità**, includendo, appunto, anche i revisori legali (si veda [“Visto di conformità esteso agli iscritti solo nel Registro dei revisori legali”](#) del 22 ottobre 2021).

L'esponente del Consiglio nazionale dei commercialisti è stato ascoltato ieri in **audizione** dalle Commissioni riunite Finanze, Tesoro, Lavoro e Previdenza sociale del Senato, in merito alla conversione in legge del DL recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Durante la seduta è stato presentato un documento di **proposte emendative**, a cominciare proprio dalla previsione che, più di tutte, ha destato perplessità all'interno della categoria. “Si pensi – ha aggiunto Postal a supporto della tesi secondo cui i revisori legali non sono in possesso delle giuste competenze per l'apposizione del visto di conformità – alle verifiche in merito alla spettanza delle detrazioni edilizie, tra cui il superbonus del 110%, caratterizzate da una notevole complessità della relativa disciplina istitutiva”.

Pertanto, si tratta di soggetti che, “a differenza dei professionisti iscritti negli albi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, già abilitati al rilascio del visto di conformità, non sono sottoposti alla vigilanza di un ordine professionale né al rispetto delle cogenti **norme deontologiche** espressamente previste per ciascuna delle due predette professioni”.

Il tema, dunque, investe soprattutto la tutela dei contribuenti. Secondo Postal, infatti, non aprire ai revisori legali eviterebbe “l'irrogazione di sanzioni per l'indebita fruizione di deduzioni e detrazioni fiscali dovuta ad **errori nelle valutazioni** effettuate in sede di rilascio del visto di conformità dal professionista incaricato, garantendo il legittimo affidamento dei contribuenti nella correttezza delle dichiarazioni in cui è richiesta l'apposizione del visto di conformità”.

Altra proposta avanzata in sede di audizione riguarda

la **neutralità fiscale** delle operazioni di **riorganizzazione** delle attività di lavoro autonomo, questione su cui i commercialisti insistono da tempo, nella convinzione che un provvedimento del genere costituirebbe un incentivo alle aggregazioni professionali. Secondo il CNDCEC, “bisogna evitare che operazioni di apporto o conferimento di studi individuali o associati in società tra professionisti ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività professionale in società tra professionisti sia considerato, sotto il profilo fiscale, di natura realizzativa, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale”.

L'approvazione di una simile norma garantirebbe “la necessaria **parità di trattamento** fiscale di questo tipo di operazioni rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell'ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie”.

Chiesto il criterio di cassa per le STP

E sempre con l'obiettivo di dare impulso alle società tra professionisti, il Consiglio nazionale chiede anche di introdurre l'opzione per la determinazione del reddito secondo il **criterio di cassa**. Ad oggi, a differenza delle attività professionali esercitate in forma individuale o associata, le STP che assumono la forma di società di capitali e di società cooperativa, pur essendo costituite per l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, devono obbligatoriamente determinare il loro reddito imponibile secondo il criterio di competenza.

Lo stesso vale per le STP che assumono la forma di società di persone di natura commerciale che adottano, per obbligo o per opzione, il regime di **contabilità ordinaria**. Introducendo, dunque, la facoltà di optare per la determinazione del reddito di impresa ai sensi dell'[art. 66](#) del TUIR (con un'opzione vincolante per almeno un triennio), si andrebbe ad eliminare quella “ingiustificata” disparità di trattamento che, fino ad oggi, ha impedito la diffusione delle società tra professionisti.

Possibile definire le sole sanzioni e ricorrere per l'imposta anche per l'IMU

La Cassazione sancisce la coesistenza tra acquiescenza e definizione agevolata

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [30884](#) depositata il 29 ottobre 2021, ha sancito che, altresì per la fiscalità locale (nella specie si trattava dell'ICI), il contribuente, raggiunto **dall'avviso di accertamento**, può definire al terzo dell'irrogato le sole sanzioni potendo, nel contempo, ricorrere per l'imposta.

È errata la tesi del giudice di merito (seguita dalla prassi degli uffici comunali) secondo cui occorre, per i tributi locali, necessariamente prestare **acquiescenza** anche al tributo.

Il problema, tendenzialmente, si pone per l'**omessa** dichiarazione e per la **dichiarazione infedele**, essendo la definizione in ogni caso inibita per gli omessi versamenti come sancisce l'[art. 17](#) del DLgs. 472/97.

Tutto nasce dal fatto che, nei testi istitutivi di ciascun tributo locale, è presente una disposizione di questo tenore: "Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli [articoli 16 e 17](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione".

Si vedano poi l'[art. 1](#) comma 775 della L. 160/2019 per l'IMU oppure l'[art. 53](#) comma 3 del DLgs. 507/93 per la TOSAP.

Per effetto dell'[art. 17](#) comma 2 del DLgs. 472/97, invece: "È **ammessa definizione agevolata** con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso".

In effetti, la definizione contenuta nei testi dei vari tri-

buti locali, da un lato, è una **sostanziale acquiescenza**, dall'altro, sembra negare la coesistenza con l'[art. 17](#) del DLgs. 472/97.

Per questa ragione, spesso i Comuni, nelle "Avvertenze" agli avvisi di accertamento, specificano che il contribuente, se presta acquiescenza al tributo, può fruire della riduzione delle sanzioni **al terzo dell'irrogato**.

Invece, per la Cassazione è possibile definire al terzo le sanzioni riservandosi di ricorrere per l'imposta.

Esemplificando, seguendo la tesi della sentenza in commento, il contribuente che riceve l'avviso di accertamento ad esempio IMU può:

- prestare acquiescenza fruendo della **riduzione** delle sanzioni al terzo dell'irrogato ai sensi dell'[art. 1](#) comma 775 della L. 160/2019;
- definire le sole sanzioni, sempre al terzo ma ai sensi dell'[art. 17](#) comma 2 del DLgs. 472/97, potendo, nel contempo, ricorrere per l'imposta.

Una situazione simile, nei fatti, a quanto avviene negli accertamenti imposte sui redditi/IVA, ove l'acquiescenza deriva però dall'[art. 15](#) del DLgs. 218/97.

Principio operante per tutti i tributi locali

Per i tributi locali, va detto che l'imposta comunque va corrisposta per l'intero nonostante il ricorso. Quindi, se il contribuente definisce le sole sanzioni e poi vince, ha diritto alla restituzione **unicamente del tributo**.

Resta da verificare se i Comuni recepiranno la tesi della Cassazione. Quando la giurisprudenza di vertice enuncia un principio favorevole alle casse comunali, viene prontamente recepito: si spera che ciò valga anche nel caso opposto.

Cessione d'azienda frazionata esclusa da IVA

L'imposta di registro considera il singolo atto, ma la normativa comunitaria IVA impone di escludere da IVA anche la cessione frazionata

/ Anita MAURO

Va escluso da IVA e soggetto all'imposta di registro proporzionale l'atto di **cessione di immobile strumentale** che può configurare un'azienda, essendo idoneo all'attività di impresa. Lo afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza n. [30974/2021](#).

In breve, nel caso di specie, a seguito della duplice cessione di un immobile strumentale, assoggettata ad IVA, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA portata in detrazione, ritenendo che l'atto configurasse, in realtà, una cessione d'azienda frazionata (esclusa da IVA ex [art. 2](#) comma 3 lett. b) del DPR 633/72), tenuto conto che: l'atto riguardava un immobile adibito a **bar ristorante** e in precedenza la cedente aveva trasferito attrezzature alla seconda cessionaria. Nell'esaminare la questione, la Corte di Cassazione prende le mosse dal principio di **alternatività IVA registro**, atteso che, nel caso di specie, la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda comporta immediate conseguenze ai fini dell'imposta di registro, proprio per effetto dell'[art. 40](#) del DPR 131/86. Tale norma, infatti, in attuazione del divieto della doppia imposizione (che a sua volta costituisce esplicazione del principio costituzionale di capacità contributiva) esclude l'applicazione dell'imposta di registro non solo per gli atti imponibili ad IVA, bensì anche "quando l'operazione rientri comunque nel campo di applicazione di tale imposta, anche se in concreto non dovuta perché si tratta di operazioni non imponibili o esenti". D'altronde – ammonisce la Corte – anche con riferimento al principio di alternatività, il regime legale dell'obbligazione tributaria ha **carattere imperativo** e natura inderogabile ed è, quindi, sottratto alle libere scelte delle parti.

Quindi, in primo luogo occorre domandarsi se l'atto posto in essere risultasse "soggetto ad IVA", ai sensi dell'[art. 40](#) del DPR 131/86.

Tale esame può guardare solo al **singolo atto**, senza poter considerare atti collegati, come sancito dall'attuale formulazione dell'[art. 20](#) del DPR 131/86.

Infatti, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con le pronunce nn. [158/2020](#) e [39/2021](#), il nuovo testo dell'[art. 20](#) del DPR 131/86 non contrasta con la Costituzione, avendo il legislatore valorizzato la **natura di imposta d'atto** dell'imposta di registro, imponendo la "considerazione isolata dell'atto presentato alla registrazione" ed escludendo "in particolare, la rilevanza del collegamento negoziale" nell'interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Tale disciplina, da applicare **retroattivamente**, consente, inoltre, una più "netta differenziazione dell'ambito di applicazione dell'art. 20 rispetto alle riprese a tassazione fondate sul divieto di abuso del diritto e di elusione fiscale ex art. [10-bis](#) dello Statuto dei diritti del contribuente, che, viceversa, contempla espressamente il collegamento negoziale e che, anche in relazione alla sua collocazione, è disposizione generale dell'ordinamento tributario, applicabile, salve deroghe espresse (che non sussistono per l'imposta di registro), a tutti i tributi".

Pertanto, nel caso di specie è necessario domandarsi se "il solo atto di cessione dell'immobile adibito a bar-ristorante presentato alla registrazione, configuri o meno una **cessione** di azienda o di ramo di azienda".

A tal punto, la Corte, dopo aver ricordato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla **nozione di azienda** ([art. 2555](#) c.c.), conclude che, per configurare una cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro, non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, ma è necessario che tra quelli ceduti sussista "un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario": è sufficiente che si tratti "di un bene o un complesso di beni idoneo (in fatto) a costituire unità economica produttiva a sé stante".

Nel caso di specie, quindi, secondo la Corte, "in considerazione del fatto che l'immobile è **organicamente finalizzato** all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario, correttamente la cessione è stata esclusa dal campo IVA".

Coerente con questa qualificazione, secondo la Corte, è anche la **giurisprudenza comunitaria**, secondo la quale l'adozione del regime interno di esclusione da IVA della cessione di azienda implica di non consentire il frazionamento o scorporo di taluni beni in sede di qualificazione dell'operazione realizzata dalle parti unitariamente: ove l'azienda comprenda tipologie di beni la cui autonoma cessione darebbe luogo ad un'operazione imponibile, questi beni perdono autonomia impositiva, per cui ad essi non può attribuirsi rilevanza agli effetti dell'IVA (Corte di Giustizia 27 novembre 2003, causa [C-497/01](#)).

Niente proroga per il modello 770, ma ora si avvia un tavolo tecnico

Lo slittamento del termine di 30 giorni era stato più volte richiesto dalla Presidente del CNO dei consulenti del lavoro

/ REDAZIONE

Con una [lettera](#) diffusa ieri, 2 novembre 2021, e indirizzata al Ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, la Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, esprime il rammarico dell'intera categoria per il **mancato slittamento** del termine per la presentazione del modello 770.

Il modello in questione doveva infatti essere presentato entro il **2 novembre** in virtù dello slittamento automatico al primo giorno utile non festivo del termine ordinario previsto per il 31 ottobre.

Tuttavia, considerati i diversi adempimenti che i professionisti hanno dovuto portare avanti nel corso del 2021 – alcuni dei quali legati ancora all'emergenza sanitaria (si pensi, ad esempio, alle domande di cassa integrazione per le aziende che hanno ridotto o sospeso l'attività, oppure alle domande per l'esonero contributivo autonomi e professionisti) – e la difficoltà stessa del modello (incrementata proprio a seguito della crisi da COVID-19), la Presidente del CNO dei consulenti del lavoro ha **chiesto più volte** lo slittamento del termine di **30 giorni**, con una prima [lettera](#) datata 13 ottobre 2021 (si veda "[I consulenti del lavoro chiedono la proroga del termine di presentazione del modello 770](#)") del 14 ottobre 2021) e una seconda [lettera](#) di sollecito a pochi giorni dalla scadenza (esattamente il 27 ottobre 2021).

Inizialmente, come si legge nella lettera in commento,

tale richiesta sembrava essere stata accordata dal Ministero dell'Economia e delle finanze per poi essere **caduta nel vuoto**. Di conseguenza, la proroga di 30 giorni tanta attesa dai professionisti non è stata alla fine concessa.

Nella lettera viene inoltre sottolineato come tale richiesta, prima della sua formulazione, era stata attentamente **valutata e ponderata**; in sostanza non è stata effettuata al solo fine dilatorio ma in considerazione delle diverse difficoltà riscontrate dagli stessi professionisti nella compilazione del modello e – in modo particolare – dei quadri ST (sezione I e II) e SV, all'interno dei quali dovevano essere indicati i dati relativi ai versamenti sospesi durante il 2020.

Ciò ha comportato per i professionisti il difficile compito di ricostruire un quadro normativo composto da diversi provvedimenti che si sono susseguiti, in un breve lasso di tempo, durante le **prima fase** di emergenza sanitaria.

Da evitare simili situazioni nel futuro

Infine, la Presidente del CNO dei consulenti del lavoro auspica l'avvio di un **tavolo tecnico** per la riscrittura del calendario fiscale per gli anni a venire e che permetta di evitare situazioni simili attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle varie procedure.

Deducibilità a rischio per i pagamenti ai soggetti "trasparenti" del gruppo

Le norme sui reverse hybrid impongono una valutazione delle norme dell'altro Stato sulla materia

/ Gianluca ODETTO

Lo [schema](#) di circolare sui disallineamenti da ibridi, attualmente nella fase di consultazione, fornisce alcune utili indicazioni in merito alla gestione dei **disallineamenti da ibridi inversi**, disciplinati dall'[art. 9](#) del DLgs. 142/2018 (a sua volta strutturato secondo i canoni dell'[art. 9-bis](#) della direttiva 2016/1164/Ue), ovvero di quei disallineamenti che derivano dalla presenza di un'entità trasparente nel proprio Stato di costituzione, ma considerata invece opaca nello Stato del socio o partecipante.

Sintetizzando il contenuto dell'[art. 9](#) del DLgs. 142/2018, se una o più imprese associate non residenti, che detengono nel loro complesso una partecipazione almeno pari al **50%** di una società di persone o di un altro soggetto trasparente costituito o stabilito in Italia (eccezione fatta per gli OICR, come del resto nella direttiva europea), sono localizzate in Stati che considerano invece tali entità quali **autonomi** soggetti d'imposta, il reddito prodotto da tali entità è assoggettato a tassazione nella misura in cui esso non sia altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi dell'altro Stato.

Come già rilevato dalla Relazione al DLgs. [142/2018](#), gli effetti di questo genere non dovrebbero manifestarsi se l'entità ibrida inversa è **costituita in Italia** (ad esempio, una società di persone italiana), in quanto la norma interna ([art. 23](#) comma 1 lett. g) del TUIR) prevede l'imposizione per trasparenza del reddito in capo al socio partecipante non residente.

Come rilevato dalla bozza di circolare, tuttavia, le situazioni che coinvolgono soggetti residenti in Italia sono **molteplici**, e possono riguardare gli stessi in qualità di soggetti che effettuano (e deducono) i pagamenti all'entità ibrida o in qualità di beneficiari. La situazione posta dalla circolare (esempio 5A) è quella di una società A, la quale partecipa l'ibrido inverso B, il quale a sua volta riceve un pagamento di *royalties* dalla società C. In questo caso, esistono potenziali fenomeni di **deduzione senza inclusione** (D/NI) dovuti al fatto che:

- lo Stato del pagatore C accorda, in assenza di correttivi, la deduzione del costo per le *royalties*;
 - il provento, per contro, non sarebbe assoggettato a tassazione né in capo alla società nel proprio Stato di costituzione B (in quanto essa è considerata trasparente in questo Stato), né in capo ai soci nel proprio Stato di residenza A (in quanto tale Stato reputa la società quale soggetto a cui imputare fiscalmente il reddito).
- Nell'eventualità (non infrequente) in cui la società C (soggetto pagatore) sia residente in Italia, una prima casistica si ha qualora lo Stato dell'ibrido inverso B abbia nella propria legislazione interna una disposizione,

di tenore analogo a quella dell'[art. 9](#) del DLgs. 142/2018, che prevede la tassazione delle *royalties* (o, in senso lato, del pagamento dedotto dalla società residente nello Stato C). In questo caso, come rilevato nel § 2.2 dello schema di circolare, questa ipotetica norma della legislazione dello Stato B opera quale **norma di prevenzione**, la quale "blocca sul nascere" l'erosione della base imponibile.

In assenza di tali norme, opererebbero invece le c.d. **"norme di reazione primaria"**, ovvero le norme (per l'Italia contenute nell'[art. 8](#) comma 2 del DLgs. 142/2018) che negano la deduzione del componente negativo di reddito.

Un altro caso sempre preso in considerazione dall'esempio 5A è quello in cui l'Italia rappresenta non lo Stato del pagatore, ma lo **Stato dell'investitore**, qualificato come Stato del beneficiario. In questa situazione, ove non vi siano norme di prevenzione o di reazione primaria da parte degli Stati B e C (per cui, in assenza di correttivi, le *royalties* sarebbero deducibili in quest'ultimo Stato), l'Italia dovrebbe attivare le norme di **"reazione secondaria"** e, conseguentemente, includere nella base imponibile del socio A l'importo delle *royalties*.

Il Rapporto finale alla [Action 2](#) del progetto BEPS (§ 15) evidenzia, peraltro, che le norme in esame sono vincolate a un **ordine gerarchico** (quindi, prima le norme di prevenzione, poi le norme di reazione primaria e poi le norme di prevenzione secondaria).

Ciò posto, ai fini dell'attivazione delle norme "successive" dovrebbe essere necessario valutare non se il soggetto che sarebbe stato tenuto ad adottare un determinato comportamento abbia effettivamente adempiuto a ciò, ma cosa la **legislazione dello Stato di residenza** di tale soggetto abbia disposto, o non disposto, in materia (anche questa indicazione sembra emergere dalla bozza di circolare, al § 2.2).

Lo stesso schema di circolare prevede, allo scopo, che il soggetto interessato acquisisca dalle controparti una **dichiarazione** atta a comprovare che il componente di reddito è stato assoggettato a tassazione nello Stato di costituzione dell'entità ibrida inversa (se l'Italia è lo Stato del pagatore) o non è stato dedotto nello Stato del pagatore (se l'Italia è lo Stato del beneficiario), o che tali circostanze risultino da elementi certi e precisi. Pur se il documento non lo evidenzia, sarebbe opportuno che tale dichiarazione evidenziasse anche le norme di riferimento dello Stato interessato, al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi delle controparti da parte dell'impresa italiana interessata.

Credito d'imposta per l'acquisto di monopattini con rottamazione nel 2020

Il DM 21 settembre 2021 detta le norme attuative, ma sono necessari ulteriori provvedimenti delle Entrate

/ REDAZIONE

Con il DM [21 settembre 2021](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 n. 259, sono state individuate le modalità attuative dell'[art. 44](#) comma 1-*septies* del DL 34/2020 (come modificato dall'[art. 74](#) del DL 104/2020), istitutivo di un credito d'imposta per l'acquisto di **monopattini elettrici** e altri servizi di mobilità sostenibile.

In particolare, l'[art. 44](#) comma 1-*septies* del DL 34/2020 prevede un credito di imposta del valore di 750 euro, nei limiti di 5 milioni complessivi di spesa, per le **persone fisiche** che:

- contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km;
- consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'[art. 1](#) comma 1032 della L. 30 dicembre 2018 n. 145.

Detto credito deve essere utilizzato entro **tre annualità** per:

- l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico;
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il DM 21 settembre 2021 precisa che il credito spetta alle persone fisiche:

- che hanno **rottamato** il veicolo suddetto con **contestuale acquisto** nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020;
- per le spese sostenute per l'acquisto di monopattini o altri servizi di mobilità sopra elencati tra il 1° agosto

2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi **in diminuzione** delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Limite complessivo di spesa erariale di 5 milioni di euro per il 2020

Per la concreta attuazione della disposizione è necessaria, tuttavia, l'ulteriore emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro 90 giorni decorrenti dal 13 novembre 2021), che deve disporre:

- il termine entro cui le persone fisiche interessate dovranno inoltrare, in via telematica, la domanda;
- lo schema dell'**istanza** da presentare all'Agenzia delle Entrate, in cui i richiedenti dovranno indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici o altri servizi di mobilità.

Dopo di che, l'Agenzia dovrà ancora stabilire (con ulteriore provvedimento da emanare entro un termine che verrà fissato dal primo provvedimento) la **percentuale** del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (5 milioni per l'anno 2020) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Tutela limitata per la banca in caso di confisca per reati tributari

La tutela del terzo creditore in buona fede non opera mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo

/ Maria Francesca ARTUSI

Le disposizioni in materia di **tutela dei terzi** e di esecuzione del sequestro previste dal c.d. "codice Antimafia" (DLgs. [159/2011](#)) si applicano anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'[art. 12-bis](#) del DLgs. 74/2000. Tale ultima norma prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444](#) c.p.p. per uno dei delitti tributari previsti dal DLgs. [74/2000](#), sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La Cassazione nella sentenza n. [39201](#), depositata ieri, si sofferma sulle parole "salvo che appartengano a persona **estranea al reato**" delineando la tutela che spetta a tali soggetti. Una nota banca italiana chiedeva, infatti, di accertare la propria qualità di "terzo in buona fede" e la conseguente richiesta di inopponibilità nei suoi confronti della confisca per equivalente disposta a carico di una propria debitrice, già dipendente della banca, irrevocabilmente condannata per il reato di dichiarazione infedele previsto dall'[art. 4](#) del DLgs. 74/2000.

Per i giudici di legittimità non è necessario far ricorso ai principi di carattere generale, così come invocati dalla banca, in tema di tutela del terzo in buona fede o alla analogia. La questione, infatti, è già stata positivamente risolta dal legislatore e nelle **motivazioni** della sentenza viene dettagliato in che modo opera tale tutela.

Al riguardo non possono che venire in rilievo le norme contenute nel Titolo IV Libro I del DLgs. 159/2011, ed in particolare gli [artt. 52](#) e [55](#).

L'art. 55 comma 1, in particolare, esclude che sui beni sottoposti a sequestro (anche finalizzato ad una delle

confische di cui agli [artt. 240-bis](#) c.p. e/o [578-bis](#) c.p.p.) possano essere iniziate o proseguite **azioni esecutive**. Il successivo comma 2 dispone l'estinzione delle procedure esecutive in relazione a beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca.

La tutela del terzo creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla banca ricorrente che reclama l'**inopponibilità** della confisca e la possibilità di proseguire l'azione esecutiva sul bene confiscato), bensì nei termini e modi stabiliti dall'art. 52 del DLgs. 159/2011 il cui primo comma stabilisce che "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro" (se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d).

Ciò perché la confisca comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da **oneri e pesi** ([art. 45](#) comma 1 del DLgs. 159/2011).

Il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli [artt. 110](#) e seguenti del DLgs. 159/2011, cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato (art. 47 del medesimo decreto) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede.

Deve però essere escluso, come detto, che la buona fede possa essere tutelata, come ritiene la banca, mediante l'inopponibilità della confisca trascritta **successivamente** alla trascrizione del sequestro conservativo e del pignoramento e la prosecuzione dell'azione esecutiva sul bene confiscato.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto l'istanza proposta dall'istituto di credito.

Malattie professionali nel settore edile più frequenti per gli over 50

Dallo studio INAIL sul periodo di emergenza sanitaria, nel 2020 emerge una forte flessione delle denunce di infortunio rispetto al 2019

/ Fabrizio VAZIO

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito uno [studio](#) dedicato agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali nel settore delle costruzioni durante il periodo pandemico.

Relativamente agli infortuni, vi è stata una forte **flessione** delle denunce rispetto al 2019 (-23,3%), ma già a partire dal 2021 si riscontra una forte **ripresa** dell'economia – con particolare riferimento al settore dell'edilizia – che potrebbe portare (e in parte sta già portando) a un incremento degli eventi infortunistici.

Come si desume dallo studio, nel 2020 gli infortuni nel settore edile sono stati **28.626** e oltre il 91,5% è avvenuto in occasione di lavoro. La netta prevalenza è stata nel **Nord Italia**, con oltre il 61% degli eventi, mentre il 19,6% si è verificato al centro Italia e il restante 19% al sud e nelle isole.

Di particolare interesse sono i dati riguardanti le fasce di età. Infatti, il maggior numero di casi si riscontra nella fascia compresa **fra i 50 e i 54 anni di età**, mentre gli eventi mortali sono accaduti soprattutto nella fascia tra i 55 e i 59 anni.

Pur a fronte della riduzione di attività conseguente alla pandemia, il settore delle costruzioni è rimasto il più **pericoloso** e infatti i casi indennizzati in permanente hanno rappresentato il 13,7% del totale contro il 7,8% dell'intera industria e servizi. Con particolare riferimento al genere, i dati mostrano la forte **presenza maschile** nel settore edile, infatti solo il 2,4% del totale delle denunce appartiene alla componente femminile.

Lo studio dell'INAIL si sofferma in particolare sulle malattie professionali. È assai consistente il numero di malattie professionali protocollate in edilizia nell'anno 2020, pari a 6.616, con un numero decisamente elevato per la fascia di età compresa **tra i 50 e i 64 anni** e negli **ultra sessantacinquenni**, a dimostrazione che le malattie professionali colpiscono soprattutto i soggetti più maturi.

Le tipiche malattie professionali dei lavoratori che operano in edilizia sono quelle che interessano il sistema **osteomuscolare** e il **tessuto connettivo**, mentre non è trascurabile il dato relativo alle malattie del sistema nervoso e soprattutto quella della sindrome del tunnel carpale.

L'Istituto assicuratore dedica particolare attenzione nel proprio studio alla **dermatite allergica** da contatto,

precisando che "alcuni prodotti di uso comune nel settore delle costruzioni possono contenere sostanze aventi un'azione sensibilizzante sulla pelle di individui predisposti, i quali possono sviluppare una dermatite allergica da contatto (DAC)".

La DAC, sottolinea ancora l'INAIL, "è causata da una reazione immunologica nei confronti di agenti sensibilizzanti (allergeni). La reazione compare dopo esposizioni ripetute e sono sufficienti minuscole quantità di allergeni per scatenarla. Il sintomo tipico della DAC è **un'inflammazione** (eczema), generalmente localizzata su mani e/o avambracci, ma può estendersi anche ad altre parti del corpo".

Quanto alle modalità per l'indennizzo della malattia professionale va ricordato che se il soggetto svolge attività lavorativa, deve denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di **15 giorni** dalla manifestazione della stessa, altrimenti perde il diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

Istruttoria dell'INAIL per l'indennizzo di una malattia professionale

Con riferimento agli obblighi del datore di lavoro, è il caso di ricordare che egli deve inviare la denuncia **entro i cinque giorni** successivi a quello nel quale ha ricevuto la notizia, da parte del prestatore d'opera, del manifestarsi della malattia.

Ai fini dell'indennizzo di una malattia professionale, ferma restando la presunzione d'origine professionale per le malattie c.d. "tabellate", sarà comunque necessaria un'**istruttoria** da parte dell'Istituto assicuratore nonché, ovviamente, un'accurata **anamnesi** condotta dal medico dell'INAIL che consentirà di acclarare l'eventuale eziologia lavorativa della patologia lamentata.

È anche possibile che, in casi particolari, la sede INAIL disponga un **accertamento ispettivo** che è ancora più frequente ove si tratti di costrittività organizzativa (mobbing); la verifica sarà, come di consueto nelle ispezioni INAIL sulle prestazioni, finalizzata ad acquisire utili elementi che consentano agli uffici amministrativi e all'area medica di valutare l'indennizzabilità del caso.

La registrazione di colloqui in azienda può essere lecita

Il lavoratore può registrare una conversazione con i colleghi o con il proprio superiore per **tutelare** la propria posizione all'interno dell'azienda. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. [31204](#) depositata ieri, 2 novembre 2021.

Nello specifico un lavoratore si era **rifiutato** di partecipare a un corso di formazione obbligatorio, per il quale non aveva ricevuto un congruo preavviso e che si sarebbe svolto in un orario diverso da quello ordinario e in una località a oltre cento chilometri dal luogo di lavoro abituale.

Il dipendente, per ciò che in tal sede rileva, aveva quindi registrato una conversazione sul posto di lavoro con i colleghi e il superiore, in occasione della quale aveva esposto le ragioni del rifiuto opposto.

Era seguito il **licenziamento** per giusta causa: tra le ragioni poste a fondamento del recesso figurava la violazione del di-

ritto alla riservatezza dei colleghi, non scriminata dalla tutela giurisdizionale di un diritto del lavoratore in assenza della sua attualità.

I giudici di legittimità, richiamando un precedente orientamento (*cf.* Cass. 10 maggio 2018 n. [11322](#)), hanno affermato che tale registrazione non poteva considerarsi illegittima, in quanto l'utilizzo a fini difensivi di colloqui tra il lavoratore e i colleghi, sul posto di lavoro, **non richiede** il consenso dei presenti quando la finalità della registrazione consista nel tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e nella preconstituzione di un mezzo di prova (dalla mancata partecipazione al corso, in questo caso obbligatorio, sarebbe infatti potuta conseguire una contestazione disciplinare, con conseguente necessità per il lavoratore di documentare il colloquio a sua difesa).